



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 348 DEL 05-5-2016

REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Articolo 1.

(L'Avvocatura Comunale)

1. L'Avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, e svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore dell'Amministrazione e degli enti convenzionati ai sensi del successivo comma 4, secondo le norme del presente regolamento e, per quanto ivi non espressamente previsto, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'ambito dell'assetto macrostrutturale dell'Ente, l'Avvocatura è organizzata, in coerenza con il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli, quale struttura di immediato supporto al Sindaco e agli Assessori nella materia legale.
3. L'Avvocatura Comunale, con disposizione organizzativa del Direttore Generale, è articolata in strutture organizzative interne per aree legali, secondo competenze per gruppi omogenei di materie individuate in applicazione dei criteri di riparto di giurisdizione e dei principi di specializzazione professionale. In seno all'Avvocatura, in vista dello svolgimento di funzioni specifiche, possono essere, altresì, istituite Unità Organizzative Autonome e/o Unità di Progetto, in conformità al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4. L'Avvocatura Comunale può stipulare convenzioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 244/2007, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, difesa, assistenza e consulenza in favore di altri enti locali oltre che delle istituzioni, fondazioni, aziende speciali e società *in house* del Comune.

Articolo 2

(I Dirigenti dell'Avvocatura)

1. Il Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, o come diversamente definito sulla base del Regolamento degli uffici e dei servizi, è l'Avvocato Generale, ed è nominato dal Sindaco tra i dirigenti avvocati del Comune che siano iscritti per l'Ente nell'Elenco Speciale di cui all'art.23 della legge 247/2012.
2. Oltre alle funzioni ad egli attribuite ex art. 38 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi quale responsabile di vertice della relativa struttura

organizzativa, l'Avvocato Generale svolge le seguenti funzioni:

- distribuisce gli affari contenziosi e consultivi tra le aree legali interne secondo sistemi automatici e/o informatici;
- individua gli affari di carattere strategico per l'Ente che intende trattare in proprio, segnalando la relativa statuizione alla corrispondente area legale interna al fine di avvalersi dei relativi uffici per lo svolgimento delle attività di supporto alla funzione legale;
- propone il conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro nei soli casi in cui la difesa non possa essere assunta dall'Avvocatura per situazioni di conflitto di interesse;
- impartisce gli indirizzi per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'Area Affari Generali e Controlli Interni;
- organizza e coordina l'attività di pratica legale presso l'Avvocatura Comunale;
- in caso di gravi ritardi, negligenze o omissioni da parte di un avvocato nella trattazione di cause o pareri assegnati, può avocare a sé o affidare ad altro avvocato la trattazione medesima esplicitandone le ragioni;
- adotta ogni altro atto e svolge ogni altra funzione che richieda un esercizio unitario per l'Avvocatura e che non sia riconducibile nei compiti dei dirigenti avvocati di area legale interna.

3. Ai dirigenti avvocati, responsabili - ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi - delle strutture organizzative interne dell'Avvocatura comunale, è affidata la conduzione delle aree legali interne; essi sono nominati dal Sindaco tra gli Avvocati del Comune aventi qualifica dirigenziale anche ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

I dirigenti avvocati, in particolare, oltre alle funzioni attribuite ex art. 40 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi:

- distribuiscono gli affari contenziosi e consultivi tra gli avvocati assegnati all'Area secondo criteri di parità di trattamento e/o di specializzazione professionale, individuando gli affari da trattare in proprio;
- rappresentano e difendono l'Ente innanzi alle magistrature superiori costituendosi nei giudizi di competenza dell'area legale interna cui sono preposti, unitamente all'avvocato incaricato del contenzioso.

Articolo 3

(Compiti e prerogative degli Avvocati del Comune)

1. Gli avvocati del Comune sono dipendenti dell'Ente, inquadrati nella qualifica dirigenziale ovvero inquadrati nella categoria D - funzionario

avvocato o istruttore direttivo avvocato secondo il sistema di classificazione del personale – iscritti per l'Ente nell'elenco speciale di cui all'art.23 della legge 247/2012; essi sono incardinati nell'Avvocatura Comunale e sono incaricati in forma esclusiva delle funzioni relative alla trattazione degli affari legali del Comune, fatta salva la facoltà di cui al comma 221 della L. 28/12/2015 n. 208.

2. Agli avvocati del Comune è assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, sia contenziosi che consultivi.

3. In virtù della autonomia e della indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica prescritta dall'ordinamento professionale, gli avvocati del Comune sono direttamente responsabili degli affari legali loro affidati, rispondendo personalmente di ogni eventuale omissione, negligenza o imperizia, ed avvalendosi, per l'espletamento delle attività di segreteria e di supporto alle attività legali, del personale amministrativo della struttura organizzativa relativa all'area legale di appartenenza; nell'esercizio dell'attività professionale relativa agli affari legali ad essi assegnati operano senza vincolo di gerarchia e subordinazione. Gli avvocati si avvalgono e coordinano, inoltre, i praticanti avvocati loro assegnati.

4. Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, una dotazione organica di legali e di personale amministrativo adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare, oltre ad ambienti e a dotazioni strumentali e tecniche idonei all'espletamento della funzione legale.

5. Il Comune agevola e assicura l'assolvimento da parte dei propri avvocati degli obblighi di formazione continua di cui all'art.11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Gli avvocati del Comune, per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti anche al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine, per cui, in caso di apertura, da parte del Comune, di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale, l'Avvocato Generale ovvero l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ne darà informazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

7. Per il pagamento dei compensi professionali, ivi compresi quelli dovuti in forza di sentenze depositate prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, ai fini del maturare del relativo diritto in favore di ciascun avvocato, è confermata la necessità del requisito di almeno 5 sentenze favorevoli prescritto dall'art.4, comma 4, del regolamento di cui alla delibera di Giunta n.449 del 17/06/2013, il quale deve essere posseduto facendo riferimento non agli anni di deposito delle sentenze ammesse a liquidazione, ma all'anno



solare (1° gennaio – 31 dicembre) antecedente la liquidazione, con la conseguenza che resta escluso dal diritto a compenso l'avvocato che in tale lasso temporale non abbia conseguito almeno cinque sentenze favorevoli per l'Ente, senza che a tali fini rilevi la distinzione tra sentenze con compensazione delle spese e sentenze con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.

Articolo 4

(Assemblea degli avvocati)

1. Per la discussione di problematiche in grado di incidere sulla funzionalità dell'Avvocatura e in tutti gli altri casi in cui l'Avvocato Generale ritenga opportuna la discussione o il confronto con tutti gli avvocati dell'Ente, è convocata l'Assemblea degli Avvocati del Comune.
2. L'Assemblea è presieduta dall'Avvocato Generale che la indice d'ufficio o su richiesta di almeno 10 avvocati. Nel corso dell'Assemblea è garantita a ciascun avvocato la possibilità di intervento sulle tematiche in discussione.

Articolo 5

(Requisiti per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale/Avvocato Generale e di Dirigente Avvocato di area legale interna al Servizio Autonomo Avvocatura comunale)

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente avvocato del Comune, oltre ai requisiti prescritti dall'ordinamento per la qualifica dirigenziale, è necessaria l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
2. L'incarico di Avvocato Generale è conferito con preferenza a un dirigente avvocato che abbia maturato effettiva esperienza nella trattazione di giudizi innanzi alle magistrature superiori, comprovata da almeno cinque costituzioni innanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato o alla Sezioni Centrali della Corte dei Conti.
3. Ai fini della connotazione di fiduciarità che caratterizza la professione forense, le funzioni di dirigente avvocato sono conferite, preferibilmente, mediante contratti a tempo determinato stipulati in applicazione delle procedure prescritte dalla legge.

Articolo 6

(Attività di rappresentanza e difesa)

1. Gli avvocati del Comune rappresentano e difendono l'Ente innanzi a tutte le autorità giudiziarie, ivi comprese le Magistrature Superiori, e in tutte le

sedi, giudiziali e stragiudiziali, nazionali e internazionali, curando in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità, gli affari contenziosi loro affidati.

2. Ai fini della istruttoria dei relativi fascicoli, corrispondono direttamente con i vertici burocratici e politici dell'Ente interessati dal contenzioso per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'espletamento degli incarichi.

3. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti gli elementi utili alla difesa in giudizio, provvedendo alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In particolare, gli uffici competenti nella materia oggetto della controversia, sono tenuti a trasmettere all'Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva maggior sollecitudine in caso di procedure d'urgenza, dettagliata relazione in fatto e in diritto ed ogni utile chiarimento in ordine a ciascun motivo posto a base del ricorso o della pretesa azionata da o nei confronti del Comune, oltre a copia della relativa documentazione.

4. I Dirigenti degli uffici tecnici, nel caso in cui in una controversia venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio e l'avvocato incaricato ravvisi la necessità della nomina di un consulente tecnico di parte, provvedono a fornire all'Avvocatura, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, il nominativo del tecnico che assumerà il relativo incarico.

5. Nel caso in cui, nell'ambito di controversie pendenti, siano avanzate proposte transattive che il Dirigente del Servizio competente all'oggetto della lite ritenga convenienti per l'Ente, l'avvocato incaricato del contenzioso rende il proprio parere sull'atto di transazione ai fini della definitiva decisione da assumersi da parte dell'organo politico.



Articolo 7

(Impugnazione di sentenze)

1. Nel caso in cui un grado di giudizio si concluda con una sentenza sfavorevole al Comune e l'ordinamento preveda la possibilità di proporre impugnativa, l'Avvocatura, oltre ad inviare tempestivamente al Servizio interessato dalla controversia copia della decisione, esprime il proprio orientamento in ordine alla opportunità di accettarla o di impugnarla, fatta salva la disciplina di cui al successivo comma 6. Alla redazione e sottoscrizione del relativo parere provvede l'avvocato incaricato della controversia. Il parere è sottoscritto anche dal dirigente dell'area legale interna di riferimento, al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo

dell'Avvocatura.

2. Entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del parere, il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia esprime il proprio avviso in merito alla decisione di accettare o gravare la pronuncia. In mancanza, l'orientamento espresso dall'Avvocatura si intende condiviso.

3. Nel caso in cui il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia manifesti motivatamente un orientamento difforme dall'indirizzo dell'Avvocatura, l'avvocato incaricato, nelle modalità di cui al comma 1, dovrà assumere la decisione definitiva, anch'essa motivata, di accettare o di impugnare la sentenza.

4. Nel caso in cui venga assunta la decisione di accettare la sentenza, il Servizio interessato dalla controversia, oltre allo svolgimento di ogni altro adempimento necessario alla relativa esecuzione, predisporrà una proposta di delibera di Giunta di accettazione della pronuncia e, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, gli atti necessari al relativo pagamento, ivi compreso, se del caso, l'inserimento nello schema di delibera di Giunta di accettazione della sentenza, della proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000.

5. Nel caso in cui venga assunta la decisione di impugnare la sentenza e questa contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, il Servizio interessato dalla controversia predisporrà gli atti necessari al relativo pagamento da disporre, ove l'efficacia della sentenza non sia sospesa, facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della impugnativa.

6. Per le sentenze emesse dal Giudice di Pace, non si provvede alla redazione del parere di cui al comma 1, né alla predisposizione della delibera di accettazione. L'avvocato incaricato decide direttamente ed autonomamente se proporre l'impugnazione, anche su richiesta del Servizio interessato dalla controversia, cui ne dà tempestiva comunicazione. Il Servizio interessato dalla controversia, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, predisporrà gli atti necessari al relativo pagamento, da disporre facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della eventuale impugnativa.

Articolo 8

(Attività di consulenza e assistenza)

1. Gli avvocati del Comune svolgono attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore degli organi dell'Amministrazione rendendo pareri e partecipando a riunioni e/o gruppi di lavoro.

2. I pareri possono essere richiesti all'Avvocatura dal Sindaco, dagli

Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti dell'Ente e sono resi dall'avvocato designato dal dirigente avvocato dell'area legale interna entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di assegnazione, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell'Area Legale interna di riferimento. Nel caso in cui, ai fini della definizione del parere, debbano essere acquisiti chiarimenti o documenti dal soggetto richiedente, il relativo termine resta sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricevimento degli elementi integrativi.

3. Il parere è sottoscritto dal solo avvocato incaricato che lo rende in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità. I pareri su temi di interesse generale, che incidendo su una pluralità di provvedimenti e/o rapporti giuridici possono ingenerare molteplicità di contenziosi, prima della relativa formalizzazione, sono portati a conoscenza, a cura dell'avvocato incaricato, dei colleghi dell'area di riferimento, ai fini della formazione di un orientamento comune, in mancanza del quale sono riassegnati dal dirigente avvocato dell'Area Legale interna tenuto conto delle diverse opinioni manifestate dai legali.

4. Tenuto conto del disposto di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli, le decisioni sulle istanze di accesso a pareri legali resi nello svolgimento dell'attività consultiva sono assunte dagli uffici o soggetti che hanno richiesto il parere o, comunque, dagli uffici o soggetti che se ne sono avvalsi nello svolgimento della propria attività.

5. Gli avvocati dell'Ente, su designazione del dirigente avvocato dell'area legale interna di appartenenza, ovvero su richiesta del Direttore Generale, partecipano a riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di natura interdisciplinare, prestando assistenza legale, con esclusione di ogni compito o attività estranea alla relativa funzione.

